

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 02/08/2012

N. 110

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno Duemiladodici, addì due del mese di Agosto, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore		X
6. IMPARATO CARMINE - Assessore		X
7. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
8. STEFANI GUIDO - Assessore		X
T O T A L E	5	3

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. CELLA LORELLA.

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione Economica Rag. Raffaele Manca;

PRESO atto che l'Imposta Municipale Propria così come disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", avrebbe dovuto essere applicata a partire dalla seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, prevista inizialmente al 1° gennaio 2014;

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

PRESO atto altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

CONSIDERATO che il D.L. 201/2011 all'art. 13, commi 6 e 7, sancisce che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare in aumento od in diminuzione rispettivamente l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali e l'aliquota prevista per l'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali;

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verificò*";



PRESO atto altresì che *"per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio"*;

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta *"il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione"*;

EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 4 e all'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano:

- *"art. 8, c. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari"*;
- *"art. 6, c.3-bis. "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale"*.

ATTESO che al comma 8, dell'articolo 13 in parola, è statuito che: *"l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento"*;

RILEVATO che al comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *"i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati"*;

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che *"è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati"*

rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo", e cioè l'aliquota dello 0,76%;



ATTESO che "le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato";

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;

PRESO atto che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione con esclusione della quota erariale, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;

EVIDENZIATO altresì che il Comune può considerare abitazione principale il fabbricato posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, detenuti a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso non risulti locato;


RILEVATO che il Comune di Lavagna intende assimilare all'abitazione principale le fattispecie imponibili previste dal comma 10 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 (unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato);

PREMESSO che i terreni agricoli risultano esenti dall'imposta in quanto il comune di Lavagna è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare del m.e.f. n. 9 del 14/06/1993 che prevede l'esclusione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984;

PRECISATO che i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola risultano assoggettati all'imposta ai sensi dell'art. 9 comma 3bis del d.l. 557/93 e s.m.i.

RICHIAMATA la circolare n. 3/DF Prot. 9485/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze-Direzione Federalismo Fiscale, nella quale si precisa che nel rispetto del limite minimo e massimo relativo alla manovrabilità delle aliquote, il Comune nell'esercizio della sua autonomia

regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole, sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;



VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale, divenuta esecutiva, n. 99 del 06/07/2012 con la quale è stato designata la D.ssa Enrica Olivieri quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATE le attuali risultanze contabili, emerse in sede di formazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, si ritiene opportuno formulare le aliquote e detrazioni seguenti che, insieme al provento derivante dall'attività posta in essere dall'Amministrazione per il recupero delle cosiddette "fasce di evasione", quelle risorse utili per addivenire, unitamente ad altri fonti di entrata, all'equilibrio economico del Bilancio e, conseguentemente, anche a quello di cassa:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota - Detrazioni</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze: categorie catastali da A/1 ad A/9 e C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%)	<p>0,45 %</p> <p>detrazione su base annuale di € 200,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell'abitazione principale dei genitori)</p> <p><i>La quota erariale non è dovuta</i></p>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	<p>0,2 %</p> <p><i>La quota erariale non è dovuta</i></p>
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	<p>0,45 %</p> <p>detrazione su base annuale di € 200,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell'abitazione principale dei genitori)</p> <p><i>La quota erariale non è dovuta</i></p>



Immobili posseduti da cittadini iscritti AIRE a condizione che l'immobile non risulti locato	<p style="text-align: center;">0,45 %</p> <p>detrazione su base annuale di € 200,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell'abitazione principale dei genitori)</p> <p style="text-align: center;"><i>La quota erariale non è dovuta</i></p>
<ul style="list-style-type: none">- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 non pertinenziali di abitazioni principali (case sfitte o a disposizione), oppure locati con contratto regolarmente registrato ovvero concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado unitamente all'abitazione;- Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5, immobili da D/1 a D/10 (ad esclusione dei posti barca);- Immobili destinati ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato;- Immobili destinati ad uso abitativo concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente;	<p style="text-align: center;">0,76%</p> <p style="text-align: center;"><i>La quota erariale è dovuta nella misura dello 0,38%</i></p>
Immobili appartenenti a cooperative edilizie e proprietà indivisa regolarmente assegnati ai soci nonché ad alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari	<p style="text-align: center;">0,76%</p> <p>detrazione su base annuale di € 200,00</p> <p style="text-align: center;"><i>La quota erariale non è dovuta</i></p>
<ul style="list-style-type: none">- Immobili destinati ad uso abitativo non locati con contratto regolarmente registrato, sfitti, a disposizione (seconde case);- Posti barca nel locale porto turistico;- Aree fabbricabili.	<p style="text-align: center;">1,06%</p> <p style="text-align: center;"><i>La quota erariale è dovuta nella misura dello 0,38%</i></p>

ATTESO che al Consiglio Comunale è demandata la competenza ad approvare le aliquote mediante deliberazione da adottare ai sensi dell'art.52 del D.lgs.



446/1997, con ciò derogando alla regola generale stabilita dall'art.42, comma 2 lettera f) del D.lgs. 267/2000 ove la competenza nella fissazione delle aliquote dei tributi è rimessa alla Giunta Comunale;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica in data 31/07/2012;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 31/07/2012;

DI DARE atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Ivo Stefanini;

Con voti favorevoli n° 5, (assenti gli Assessori Dasso, Imperato e Stefani), palesemente espressi

DELIBERA

- Per quanto espresso in premessa, di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota - Detrazioni</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze: categorie catastali da A/1 ad A/9 e C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%)	0,45 % detrazione su base annuale di € 200,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell'abitazione principale dei genitori) <i>La quota erariale non è dovuta</i>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 % <i>La quota erariale non è dovuta</i>
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,45 % detrazione su base annuale di € 200,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell'abitazione principale dei genitori) <i>La quota erariale non è dovuta</i>

<p>Immobili posseduti da cittadini iscritti AIRE a condizione che l'immobile non risulti locato</p>	<p style="text-align: right;">0,45 %</p> <p>detrazione su base annuale di € 200,00 più eventuali ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26/anni sino ad un max di 8 figli (dimoranti e residenti nell'abitazione principale dei genitori)</p> <p><i>La quota erariale non è dovuta</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 non pertinenziali di abitazioni principali (case sfitte o a disposizione), oppure locati con contratto regolarmente registrato ovvero concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado unitamente all'abitazione; - Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5, immobili da D/1 a D/10 (ad esclusione dei posti barca); - Immobili destinati ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato; - Immobili destinati ad uso abitativo concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente; 	<p style="text-align: right;">0,76%</p> <p><i>La quota erariale è dovuta nella misura dello 0,38%</i></p>
<p>Immobili appartenenti a cooperative edilizie e proprietà indivisa regolarmente assegnati ai soci nonché ad alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari</p>	<p style="text-align: right;">0,76%</p> <p>detrazione su base annuale di € 200,00</p> <p><i>La quota erariale non è dovuta</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Immobili destinati ad uso abitativo non locati con contratto regolarmente registrato, sfitti, a disposizione (seconde case); - Posti barca nel locale porto turistico; - Aree fabbricabili. 	<p style="text-align: right;">1,06%</p> <p><i>La quota erariale è dovuta nella misura dello 0,38%</i></p>

con riserva di apportare al provvedimento le modifiche che potrebbero rendersi


necessarie per effetto dell'eventuale emanazione di nuove norme statali.




SI/fs

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)



=====
Pubblicata in data 06 AGO. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)